

## **STATUTO**

### **Titolo I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

##### **Art. 1**

###### **(Natura della società e denominazione)**

1) E' costituita ai sensi dell'art. 115, D. Lgs. 267/2000, nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice civile, una società a responsabilità limitata denominata

**CO.S.IDR.A. S.R.L.**

ed in acronimo

###### **Consorzio Servizi Idrici Ambientali S.R.L.**

Detta società è costituita per trasformazione dell'azienda speciale consortile denominata "Consorzio Media Pianura Ovest Fiume Serio", Cologno al Serio (Bergamo).

2) Stante la natura a prevalente capitale pubblico locale della società, possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché altre imprese - pubbliche o private dotate di personalità giuridica - la cui attività e la cui esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali.

3) La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo (o alla delibera di trasformazione, se per legge speciale essa sostituisce tale atto), allo statuto sociale, al contratto di servizio, alla carta dei servizi e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto della qualità di socio, come previsto al successivo articolo 5, comma. 6.

4) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio dei soci quello risultante dal libro dei soci.

##### **Art. 2**

###### **(Sede)**

1) La società ha sede legale in Cologno al Serio (BG).

2) Su determinazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse succursali, filiali, rappresentanze ed uffici sia commerciali che amministrativi.

##### **Art. 3**

###### **(Durata e recesso)**

1) La società ha durata fino al 2100 e può essere prorogata dall'assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, così come pure potrà essere anticipata, con le forme previste dalle leggi.

2) La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria o per il verificarsi delle altre cause previste dall'articolo 2484 Codice civile.

3) Ai fini della relazione tra la qualità di socio pubblico locale e la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, si applicano le previsioni di legge e di contratto di servizio.

4) Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al

socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o mail esclusivamente con posta elettronica certificata, all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso, se diverso da una deliberazione assembleare.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 cod.civ.

#### **Art. 4**

##### **(Oggetto)**

1) La società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare del servizio idrico integrato, dei servizi energetici, servizi di igiene urbana, servizi di telecomunicazione e teleriscaldamento, come da normativa statale e regionale vigente.

La società può inoltre svolgere l'attività di gestione, affitto e locazione a terzi di propri beni, tutti o alcuni, mobili e immobili.

2) Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la società sviluppa anche le attività complementari a quanto sopra indicato, ivi compreso, ai sensi di legge, la gestione, l'ampliamento, la realizzazione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali di proprietà e dei comuni soci.

Ai sensi di legge, i rapporti tra la società e gli azionisti locali sono disciplinati da appositi contratti di servizio.

3) Alla luce dei rinvii operati dal c. 9, art. 35, L. 448/2001:

a) la società celebrerà anche i bandi per la gara dei servizi pubblici locali ricompresi nel comma 1 del presente articolo, sia come singolo servizio che per una contestuale pluralità di servizi, nel rispetto delle previsioni di cui al c. 8, art. 113, T.U.E.L.;

b) la società potrà anche ricevere, a titolo di conferimento da parte dei propri quotisti locali (v. art. 113, c. 13,

T.U.E.L.), reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti a (tutti) i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

c) la società potrà anche ricevere, a titolo di assegnazione da parte dei propri quotisti locali (v. art. 113, c. 13, T.U.E.L.) reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera "b" del presente articolo;

d) la società, ove consentito dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, potrà anche iscriverne nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2465 C.C., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera "b" del presente articolo, ivi compreso i diritti afferenti all'assegnazione delle reti idriche demaniali di cui all'art. 822, C.C. e relative pertinenze di cui all'art. 817, C.C.

Gli investimenti afferenti ai servizi pubblici locali ai quali le reti, impianti e dotazioni citate nel comma 1 del presente articolo si riferiscono saranno effettuati da questa società onde garantire (a fronte di beni fungibili) la sopravvivenza della stessa, prevedendo l'applicazione dei correlati canoni (se del caso da corrisponderci anche in via anticipata sulla base di un predefinito tasso di sconto) a carico della società del servizio.

4) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari dei servizi pubblici locali, ed opere connesse, ai sensi di legge.

5) Ai sensi di legge la società può sviluppare le proprie attività in appalto, oppure gestioni per conto previa convenzione ai sensi degli articoli 30, 42, comma 2, lettera "e" e 117, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, così come potrà assumere con gara ad evidenza pubblica gli stessi servizi pubblici locali, loro segmenti o fasi, attività complementari ed opere connesse ai sensi di legge, da parte di terzi enti pubblici locali. L'acquisizione delle sopracitate attività in extraterritorialità è subordinata al rispetto delle leggi speciali in materia ed alla verifica dei benefici che l'originaria collettività di riferimento ne potrà trarre e quindi alla verifica del ritorno economico per la società da parte dell'organo amministrativo, sussistendo le integrazioni funzionali tra le collettività di riferimento.

6) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate. Sono in ogni caso escluse le attività finanziarie nei confronti del pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

7) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e

agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

8) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare le attività riservate dal D. Lgs. 58/1998.

9) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di cui ai servizi pubblici locali oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

## **Titolo II**

### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

#### **Art. 5**

##### **(Capitale sociale)**

1) Il capitale sociale è di euro 7.990.000,00 (euro settemilioninovecentonovantamila/00).

2) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi dell'articolo 2445 del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2438, 2440 e 2441, Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento, anche con quote aventi diritti diversi da quelli delle quote già emesse.

3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi degli articoli 2464 e seguenti Codice civile.

4) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di

opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza del sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

5) La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di servizio, ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

6) I versamenti liberatori delle quote sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci, dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2463 Codice civile. E' fatto salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2466 Codice civile.

#### **Art. 6**

##### **(Finanziamenti e versamenti)**

1) A richiesta dell'organo amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società, i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento del capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge di cui al D. Lgs. 385/1983 e successive modificazioni e regolamenti in materia fiscale e creditizia, in materia di raccolta di risparmio tra i soci. Salvo diverse pattuizioni i finanziamenti anzichè saranno considerati in conto mutuo al tasso zero.

2) Restano in ogni caso espressamente escluse dalle ipotesi di cui al precedente comma 1, la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui al D. Lgs. 385/1993 integrato dal D.M. 6/7/1994, non saranno esercitate a contatto con il pubblico né in via prevalente.

#### **Art. 7**

##### **(Diritto di prelazione, clausola di gradimento)**

1) In caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Il regime di circolazione delle partecipazioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto.

E' vietata l'intestazione a interposta persona delle partecipazioni, salvo, per i soci di diritto privato non partecipati in qualsiasi misura da enti pubblici locali, le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. 1966/1939 e successive modificazioni, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta (30) giorni dalla richiesta, a comunicare alla società l'identità dei fiduciari.

2) Nel rispetto delle norme statutarie le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, considerando come enti pubblici locali quelli indicati nell'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

3) Il socio che intenda sottoporre le proprie quote a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, o mail esclusivamente con posta elettronica certificata

La costituzione a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, di diritti reali di godimento su quote della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle quote della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dall'organo amministrativo.

4) La cedibilità delle partecipazioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta comunque (e cioè sia nella fase costitutiva che successiva) alle procedure concorsuali pubblicistiche, a prescindere dal diritto di prelazione o di accrescimento da parte dei precedenti soci di diritto privato, i quali eserciteranno tale diritto sui valori emersi a seguito delle citate procedure, fatte salve le norme di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti. Le procedure concorsuali pubblicistiche non si applicano per la cessione di quote da un socio ente pubblico ad altro ente pubblico ovvero a società/enti partecipati a maggioranza assoluta dal socio cedente, fatte salve le norme di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

5) Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie quote (fermo restando i vincoli di cui al successivo articolo 9 del presente statuto) ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno, o mail esclusivamente con posta elettronica certificata, informandone l'organo amministrativo, offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Sarà cura dell'organo amministrativo informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno, o mail esclusivamente con posta elettronica certificata,.

6) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della pro-

prietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno, usufrutto, ecc.) su quote o diritti di opzione.

7) I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, o mail esclusivamente con posta elettronica certificata, di cui all'ultimo capoverso del comma 5, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno, o mail esclusivamente con posta elettronica certificata, indirizzata all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare le quote o i diritti di opzione offerti. L'organo amministrativo entro dieci (10) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno o mail esclusivamente con posta elettronica certificata, delle proposte di acquisto pervenute. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle partecipazioni possedute, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un organo arbitrale che assumerà in tal caso la veste e le funzioni di organo arbitratore.

9) Il socio o i soci in disaccordo sul prezzo o sulle condizioni, hanno diritto alla nomina di un arbitro da individuarsi entro trenta (30) giorni rispetto al termine di cui alla comunicazione richiamata nel precedente comma 8. Se entro trenta (30) giorni da tali nomine gli arbitri non si saranno pronunciati, la parte più diligente chiederà la nomina di un terzo arbitro al presidente del tribunale competente rispetto alla sede legale della società, che si pronuncerà in via definitiva.

10) Nella propria valutazione l'organo sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni sociali. L'organo arbitratore formerà la propria determinazione sulla base di quanto stabilito al succes-

sivo articolo 30, comma 4 e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

11) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 5 o la valutazione di cui al precedente comma 10, e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 13, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni, o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

12) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le quote o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. L'efficacia dei trasferimenti delle quote e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli enti pubblici locali della maggioranza del capitale sociale di cui al comma 1 dell'articolo 5 ed al comma 1 dell'articolo 9 del presente statuto.

Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la soglia minima della titolarità del capitale sociale di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente statuto, i successivi trasferimenti di quote e di diritti di opzione da parte di enti pubblici locali potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri enti pubblici locali soci o non soci. In tali casi l'organo amministrativo provvede all'accertamento della qualità di ente pubblico locale del nuovo socio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000. In ogni caso non potrà mai essere diminuita al di sotto del cinquantun per cento (51%) del capitale sociale la parte spettante agli enti pubblici locali.

13) Il trasferimento delle quote e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso dell'organo amministrativo, rispettati i requisiti di partecipazione pubblica locale di cui al successivo articolo 9.

14) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'assemblea ordinaria potrà, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno, o mail esclusivamente con posta elettronica certificata, indicare al socio che intende cedere le proprie partecipazioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 6,

un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.

Il consenso potrà inoltre essere legittimamente rifiutato, senza l'obbligo di indicare un altro acquirente, nei casi previsti dall'art. 2, L. 474/1994 e quindi dai DD.PP.CC.MM. 4/5/1999 e 11/2/2000, nonché verso:

a) i soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;

b) i soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;

c) i soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società;

d) i soggetti non in possesso di requisiti richiesti per la scelta dei soci di diritto privato, così come risulta dai bandi di sollecitazione di manifestazione d'interesse pubblicati sulla G.U.R.I.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 14 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le quote alla persona giuridica indicata nella comunicazione.

16) Resta fermo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469 del codice civile.

#### **Art. 8 (Obbligazioni)**

1) La società può emettere titoli di debito, ai sensi di legge.

2) La decisione di emettere titoli di debito compete ai soci, ai sensi delle presenti norme di funzionamento.

#### **Art. 9 (Partecipazione maggioritaria pubblica)**

1) Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della società, in misura non inferiore al cinquantuno per cento (51%) dai soci di diritto pubblico. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il trasferimento di quote che porti la partecipazione di questi soci al di sotto di tale limite.

2) Il restante quarantanove per cento (49%) del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie potrà essere posseduto anche da soci non di diritto pubblico aventi personalità giuridica.

3) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, i rapporti tra gli enti locali soci e la società sono regolati da contratto di servizio.

### **Titolo III ASSEMBLEA**

#### **Art. 10 (Assemblea)**

1) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue determinazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

2) Il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

3) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe; al presidente spettano altresì gli altri compiti previsti dalla legge, nonché, nel rispetto delle norme di legge, la direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti.

4) Sono riservate all'assemblea dei soci le materie indicate dall'articolo 2479 del Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.

#### **Art. 11**

##### **(Avviso di convocazione)**

1) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

In caso di inerzia o impedimento dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o dal socio o gruppo di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

a) lettera raccomandata o telegramma o mail esclusivamente con posta elettronica certificata, inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e all'organo di controllo a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio di posta elettronica ovvero di posta elettronica certificata inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno comunicato per la prima convocazione.

2) Quando si tratta di deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere fissato almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per l'adunanza, ai sensi delle leggi vigenti.

3) In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita sussistendo le condizioni di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, Codice civile.

4) L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano, la stessa può tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2478-bis, primo comma, Codice civile e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea.

#### **Art. 12 (Competenze)**

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla sua approvazione, e inoltre:

a) sulla nomina e revoca, ad essa riservata, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo o del revisore, previa determinazione del numero dei loro membri e della durata in carica, stabilendo i relativi emolumenti (in misura fissa e/o variabile) i quali, fatto salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge tempo per tempo vigente, potranno essere modificati nel corso del mandato;

b) sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;

c) sugli indirizzi generali per la gestione della società;

d) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

e) su ogni altra materia riservata alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della società.

Autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475, comma 1, c.c., il compimento dei seguenti atti:

a) la costituzione, l'acquisto, la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto, la dismissione di aziende o di rami di aziende ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture e la dismissione di aziende o di rami d'azienda;

b) le operazioni di costituzione, acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate o partecipate ai sensi dell'articolo 2359 Codice civile, qualora di valore superiore ad Euro 50.000,00;

c) acquisto ed alienazione immobili;

d) concessione di garanzie reali e personali;

e) acquisto ed alienazione di beni di qualunque genere per importi superiori per singola operazione ad Euro 50.000,00, se non già autorizzato dall'assemblea dei soci nell'ambito

dell'approvazione delle operazioni di cui al punto g);  
f) conferimento di incarichi professionali e consulenze di importi superiori per singolo progetto ad Euro 20.000,00, se non già autorizzato dall'assemblea dei soci nell'ambito dell'approvazione delle operazioni di cui al punto g);  
g) il compimento di operazioni di rilevanza strategica della società (ivi compresi piani, programmi e budgets);  
h) assunzione di finanziamenti per importi superiori per singola operazione ad Euro 50.000,00, se non già autorizzato dall'assemblea dei soci nell'ambito dell'approvazione delle operazioni di cui al punto g),  
i) operazioni finanziarie attive e passive a medio e lungo termine, superiori a Euro 50.000,00 per singola operazione, se non già autorizzato dall'assemblea dei soci nell'ambito dell'approvazione delle operazioni di cui al punto g);  
l) accordi con operatori del settore, altre aziende o gruppi, nazionali ed esteri, di rilevanza strategica eccedenti la normale operatività;  
m) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno inerenti ad attività relative all'oggetto dello statuto.

Il compimento degli atti di cui al presente elenco senza la necessaria e preventiva autorizzazione dell'assemblea, costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, ferma restando l'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli stessi.

### **Art. 13**

#### **(Intervento e voto)**

- 1) Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, fatto salvo il disposto dell'art. 9 del presente statuto.
- 2) Ogni socio avente diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare nella stessa da altra persona (purché diversa dal titolare dell'organo di amministrazione, o dell'organo di controllo e che non sia un dipendente della società) munita di delega (valida per ogni singola adunanza) la quale riporti anche l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
- 3) Il socio moroso, o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestata ai sensi dell'art. 2466, comma V, C.C., siano scadute o divenute inefficaci, non può partecipare all'assemblea.

### **Art. 14**

#### **(Presidenza e segreteria)**

- 1) L'assemblea, fatto salvo quanto di seguito disposto per le

assemblee di nomina dell'organo amministrativo, è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, la presidenza è assunta, per il caso di amministrazione affidata ad un amministratore unico, dall'esponente dell'ente pubblico che detenga la maggior quota di capitale rappresentato in assemblea o da persona designata dall'assemblea medesima e, per il caso di amministrazione affidata al Consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dall'assemblea medesima.

Nelle assemblee per la nomina degli organi sociali, la presidenza dell'assemblea è assunta dalla persona designata dal socio presente che possiede la maggior quota di capitale rappresentata in assemblea; in caso di rinuncia ad avvalersi di tale facoltà, la designazione compete al secondo socio presente di maggioranza relativa per quota di capitale posseduta, e così via.

2) Il presidente dell'assemblea nomina un segretario dotato di requisiti professionali idonei, che può essere scelto anche tra estranei. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dall'organo amministrativo e dal segretario o dal notaio.

#### **Art. 15**

##### **(Costituzione, deliberazioni e diritto di voto)**

1) In prima convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

2) In seconda convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

3) E' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, per deliberare lo scioglimento della società, la fusione, la scissione, la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, il cambiamento all'oggetto sociale, la modifica del presente comma.

E' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale in prima convocazione, ovvero il 51% del capitale in seconda convocazione per l'autorizzazione in merito alle operazioni di cui all'art. 12,

penultimo capoverso, del presente statuto.

#### **Titolo IV**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 16**

##### **(Numero degli amministratori)**

1) La società è amministrata, ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti in materia e a scelta dell'assemblea, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5) ovvero nel diverso numero previsto dalla legge.

I consiglieri di amministrazione o l'amministratore unico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia, possedere comprovata competenza in campo gestionale ed amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private aventi oggetto analogo o affine.

I candidati alla carica di consigliere o di amministratore unico devono depositare i propri curricula presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'elezione dell'organo amministrativo; gli stessi curricula devono venire pubblicati, nel medesimo termine, a cura dell'organo amministrativo uscente o dell'organo di controllo, se nominato, o di un socio, sul sito internet della società, di modo da renderne conoscibile il contenuto a tutti i soci.

Qualora la società elegga un organo amministrativo collegiale, nella scelta dei consiglieri di amministrazione deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, o il rispetto delle diverse norme in materia di parità di genere tempo per tempo vigenti.

#### **Art. 17**

##### **(Nomina degli amministratori)**

1) L'Amministratore Unico, il quale può essere non socio, viene nominato con decisione dei soci presa con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenta almeno il 70% del capitale sociale, in prima convocazione, ed almeno il 51% del capitale sociale, nelle convocazioni successive alla prima.

2) I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea, con il sistema del voto di lista, sulla base di liste formulate con le modalità di seguito indicate.

A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'articolo 12 e le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento (3%) del capitale sociale avente diritto al voto nell'assemblea. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10)

giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco dei soci che hanno concorso a presentarle. Il controllo circa l'effettiva titolarità del capitale sociale richiesto è rimesso al Presidente dell'assemblea convocata per l'elezione dell'organo amministrativo, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese/libro soci; le liste presentate da soci non aventi i requisiti per la loro presentazione sono da considerarsi come non presentate.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo curriculum vitae redatto nel rispetto degli standard della Comunità europea.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista.

Ciascuna lista dovrà essere composta in modo tale da assicurare, se essa risultasse la più votata, l'equilibrio di generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni di legge e regolamento tempo per tempo vigenti. In relazione a tale risultato, dovrà tenersi conto anche dell'ordine in cui i candidati sono inclusi nella lista.

In sede di votazione, risulteranno eletti amministratori i candidati della lista che avrà riscosso il maggior numero di voti, secondo il loro ordine progressivo di elencazione e sino a concorrenza del totale degli amministratori da eleggere.

La nomina degli amministratori che, per qualsiasi ragione, non sia stato possibile eleggere con il procedimento del voto di lista descritto, sarà deliberata dall'assemblea con nomina diretta con le normali modalità e maggioranze, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista ai sensi di legge e regolamento tempo per tempo vigenti.

In caso di parità di voti tra più liste, si procederà ad una votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea sui nominativi elencati in dette liste e risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista ai sensi di legge e regolamento tempo per tempo vigenti.

Ove sia stata presentata e/o votata un'unica lista, risulteranno eletti i candidati ivi scritti, secondo il loro ordine d'elencazione e sino a concorrenza del totale degli amministratori da eleggere.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di successiva cessazione dalla carica di presidente prima della

scadenza del mandato, gli subentrerà l'amministratore indicato al secondo posto della lista e così via.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dal presente statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista ai sensi di legge e regolamento tempo per tempo vigenti. Con il consenso unanime dei soci intervenuti è possibile, ancorché siano state presentate delle liste, procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le ordinarie maggioranze previste dal presente statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista ai sensi di legge e regolamento tempo per tempo vigenti.

**Art. 18**  
**( Altre disposizioni )**

1) L'amministratore unico o i consiglieri di amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica tre (3) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. L'amministratore unico o i consiglieri di amministrazione sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, anche non integrali.

Per il solo caso di nomina dell'organo collegiale, la non giustificata assenza per tre (3) volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza della carica e la sostituzione degli amministratori comunque nominati.

L'amministratore unico o i consiglieri di amministrazione hanno l'obbligo di comunicare alla società gli incarichi di amministrazione ricoperti durante il mandato in altre società o Enti, sia pubblici che privati. La violazione di tale obbligo costituisce giusta causa di revoca.

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, fatte salve eventuali diverse o ulteriori incompatibilità fissate dalla legge. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa tempo per tempo vigente, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

2) Qualora vengano meno uno o più consiglieri, restando comunque in carica la maggioranza degli stessi, il consiglio d'amministrazione resta in carica con i consiglieri superstiti, salvo che questi preferiscano cooptare nuovi membri in sostituzione di quelli cessati e fatto salvo il numero minimo e massimo previsto all'art. 17, primo comma.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3) Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati dall'assemblea o il numero dei consiglieri di amministrazione superstiti scenda al di sotto del minimo di cui al precedente comma, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e si provvederà, nei tempi e modi di cui alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. La convocazione sarà fatta a cura del o dei consiglieri superstiti ovvero, in caso di loro inerzia o impedimento, dell'organo di controllo, se nominato, o di ciascun socio. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

4) Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I requisiti per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico sono da individuarsi in quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, da eventuali ulteriori leggi e dal presente statuto.

5) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria per il raggiungimento dei fini aziendali. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, questi potrà esercitare i poteri di cui al precedente comma direttamente od, ai sensi del successivo articolo 19 del presente statuto, a mezzo del presidente o dell'amministratore delegato o degli amministratori delegati ai quali conferisce propri poteri ed attribuzioni. Resta in ogni caso fatto salvo quanto espressamente riservato per legge o per espressa disposizione del presente statuto alla competenza dell'assemblea, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al successivo articolo 20, comma 2.

6) L'assemblea dei soci, per il caso di nomina di un amministratore unico, o il consiglio di amministrazione, se nominato, possono deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2 D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

7) L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in capo alla società, il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni a favore dell'organo amministrativo e degli altri soggetti ivi previsti, rimettendo allo stesso organo amministrativo la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

8) Il consiglio di amministrazione, ove nominato, ai sensi del successivo articolo 19 del presente statuto, può attribuire a singoli amministratori deleghe in ordine a singoli atti e/o a specifiche materie. L'affidamento dei poteri deve comunque garantire l'equilibrio delle responsabilità nella conduzione della società tra componente pubblica locale e l'altra componente, valorizzando l'apporto di entrambi.

#### **Art. 19** **(Cariche sociali)**

1) L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali e statali; garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

2) Il presidente del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, nomina il vice presidente tra i membri del consiglio di amministrazione ed un segretario - anche non membro del consiglio di amministrazione - determinandone la durata e i compensi.

Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vice presidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

3) Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare:

a) fatte salve le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, uno o, qualora sia consentito, più amministratori delegati, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, conferendogli proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta, salvi gli eventuali limiti e divieti alla remunerazione stessa di cui alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti. Detti amministratori devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate, collegate o partecipate e su quelle in potenziale conflitto d'interesse;

4) Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo di datore

di lavoro ed assume responsabilità solidale verso la società, i soci ed i terzi.

#### **Art. 20**

##### **(Altre deleghe e attribuzioni)**

1) Il consiglio di amministrazione, ove nominato, e salve le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può nominare procuratori speciali ad negotia o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, incaricando anche persone estranee al consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili, fatte eventualmente salve le limitazioni all'emolumento tempo per tempo vigenti.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente all'organo amministrativo stesso, le decisioni sui seguenti atti:

a) il bilancio economico di previsione annuale e il piano degli investimenti con le relative fonti di copertura, nonché i programmi di cui al successivo art. 27, comma 1;

b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, delle tariffe e delle condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;

c) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;

d) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;

e) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;

f) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;

g) la definizione e l'approvazione del contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 113, D. Lgs. 267/2000;

h) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali citati alla lettera sub h);

i) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;

l) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativi rami;

m) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie in favore di terzi ivi comprese eventuali società

collegate, controllate o partecipate;

n) la concessione di garanzie in favore di terzi;

o) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;

p) ai sensi e con i criteri di cui alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nonché, nel caso emergano, nell'ambito dei suddetti programmi, uno o più indicatori di crisi aziendale, la pronta adozione dei provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della stessa, la correzione dei suoi effetti, nonché l'eliminazione delle sue cause, attraverso la predisposizione di un idoneo piano di risanamento.

3) L'organo amministrativo appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'assemblea è invece approvato dalla stessa.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'organo amministrativo valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- \* regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

- \* un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- \* codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

- \* programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4) L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione cura il sollecito invio agli enti pubblici locali soci di copia del bilancio di esercizio, delle proposte di attivazione o modificazione del contratto di servizio-quadro (o dei contratti di servizio), delle carte dei servizi e dei regolamenti che interessano l'utenza e di quant'altro necessario a garantire la costante informazione di questi ultimi, la trasparenza dell'azione societaria e la partecipazione di tut-

te le componenti sociali.

5) L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, se nominati, riferiscono tempestivamente all'organo di controllo, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

#### **Art. 21**

##### **(Convocazione del consiglio)**

1) Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede della società o altrove, dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo (1/3) degli amministratori o dell'organo di controllo, ove nominato; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'assemblea, la quale adotterà le opportune deliberazioni nel rispetto delle norme di legge. L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o dall'organo di controllo.

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telegramma o e-mail confermata ovvero e-mail pec, spediti al domicilio degli amministratori e dell'organo di controllo.

3) In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica l'organo esecutivo e l'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

4) E' comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari: in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.

5) E' ammessa la possibilità - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - che le adunanze del consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano interve-

nire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 22**

##### **(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)**

1) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione.

2) Le deliberazioni dell'organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, o dall'amministratore unico ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### **Art. 23**

##### **(Compensi e rimborsi spese)**

1) L'assemblea, nel rispetto della disciplina di cui al precedente articolo 12, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti, stabilisce nella prima seduta utile i compensi (in misura fissa e/o variabile) a favore del presidente e di tutti i singoli consiglieri, in relazione alle rispettive attribuzioni, o dell'amministratore unico.

2) Agli stessi compete altresì, ai sensi di legge tempo per tempo vigente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uso stabilite dall'organo amministrativo stesso, e le relative polizze assicurative autonomamente definite dall'organo amministrativo stesso ai sensi di legge e del presente statuto.

#### **Titolo V**

##### **RAPPRESENTANZA LEGALE**

#### **Art. 24**

##### **(Presidente, vice presidente, amministratori)**

1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale o all'amministratore unico. L'amministratore unico o il presi-

dente del consiglio di amministrazione ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora, per il caso di nomina del consiglio di amministrazione, il presidente sia stato a ciò delegato dal consiglio stesso. Il presidente o l'amministratore unico ha inoltre la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società.

2) Il presidente nomina un vice presidente fra i membri del consiglio. Il vice presidente, in assenza del presidente e per l'attività ordinaria della società, ha la rappresentanza della società sia di fronte a terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale.

Sostituisce inoltre il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto della firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3) Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze definite al precedente articolo 20.

Qualora eletto, l'amministratore delegato (o gli amministratori delegati) esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegati dal consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge o dal presente statuto al consiglio stesso.

## **Titolo VI**

### **CONTROLLO SULLA GESTIONE E LA CONTABILITA'**

#### **Art. 25**

##### **(Organo di controllo)**

1) All'organo di controllo spetta il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti, salvo, in quest'ultimo caso soltanto, che l'assemblea non preferisca nominare ai sensi di legge e del presente statuto un revisore.

2) L'organo di controllo, ove nominato, è composto in forma monocratica, ove la revisione legale dei conti venga affidata ad un revisore; è composto in forma collegiale, ove allo stesso competa, oltre che il controllo sulla gestione, anche la

revisione legale dei conti.

3) I membri dell'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, anche non integrali.

I candidati alla carica di membro dell'organo di controllo o di revisore legale dei conti devono depositare i propri curricula presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'elezione degli stessi; i suddetti curricula devono venire pubblicati, nel medesimo termine, a cura dell'organo amministrativo, sul sito internet della società, di modo da renderne conoscibile il contenuto a tutti i soci.

I membri dell'organo di controllo o il revisore legale dei conti hanno l'obbligo di comunicare alla società gli incarichi ricoperti in qualità di membro dell'organo di controllo o revisore durante il mandato in altre società o Enti, sia pubblici che privati.

L'assemblea stabilisce anticipatamente, al momento della nomina, gli emolumenti dei membri dell'organo di controllo o del revisore, salve le disposizioni di legge o di regolamento tempo per tempo vigenti in materia.

4) I membri dell'organo di controllo assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

La presenza di almeno un membro dell'organo di controllo alle sedute del consiglio d'amministrazione assicura l'informativa all'organo di controllo stesso sull'attività svolta dalla società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa, ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Qualora nessuno dei membri dell'organo di controllo sia presente alle adunanze del consiglio d'amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato o gli amministratori delegati ovvero l'amministratore unico, provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza all'organo di controllo, entro il termine massimo di tre mesi.

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile dell'organo di controllo stesso.

5) Ai membri dell'organo di controllo o al revisore compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di trasferta sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

6) L'organo di controllo, o almeno 2 dei suoi membri ove lo stesso sia costituito in forma collegiale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, convocare l'assemblea e il consiglio

di amministrazione.

7) La carica di membro dell'organo di controllo o di revisore legale, a prescindere dalla relativa nomina assembleare, è incompatibile con lo svolgimento di incarichi di consulenza in altre società che sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società. A tal fine, ciascun membro dell'organo di controllo o il revisore, dovrà produrre all'organo di amministrazione apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio.

#### **Titolo VI bis**

##### **CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL'AMMINISTRAZIONE**

###### **Art. 26**

Fatte salve le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, ciascuna amministrazione pubblica sociale, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di grave irregolarità al tribunale.

#### **Titolo VII**

##### **STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI**

###### **Art. 27**

###### **(Bilancio economico di previsione annuale)**

1) Il bilancio economico di previsione annuale deve, per quanto possibile, articolarsi per singoli servizi pubblici locali mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di funzionamento; deve altresì comprendere le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione nonché la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui al precedente articolo 20, nei modi e nei termini di cui alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

2) Il bilancio economico di previsione annuale è da approvarsi a cura dell'organo amministrativo.

###### **Art. 28**

###### **(Esercizio sociale)**

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà nei modi e nei termini di legge alla compilazione del bilancio, da sottoporre all'assemblea dei soci, e provvede a comunicarlo ai membri dell'organo di controllo o al revisore legale dei conti almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci.

3) Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del precedente articolo 20, comma 3, così come le ragioni in base alle

quali l'organo amministrativo ha reputato non necessaria la loro adozione, nonché i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui al medesimo articolo 20, comma 2, sono illustrati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a cura dell'organo amministrativo, e che viene pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

4) Ai sensi e con gli effetti di cui alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, la società trasmette, a cura del suo organo amministrativo, i documenti di cui al precedente comma, nonché ogni altro dato o documento richiesto, alla o alle strutture di diritto pubblico o privato eventualmente competenti per il controllo o il monitoraggio del funzionamento e della struttura sociale stessa, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio o con la diversa periodicità richiestale, con le modalità e nei termini dalle stesse strutture stabiliti.

#### **Art. 29**

##### **(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)**

1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del combinato disposto degli articoli 2478 bis e 2430 Codice civile;

b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;

c) il residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, secondo le deliberazioni dell'assemblea a remunerazione del capitale, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.

2) Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

4) In caso di perdita d'esercizio, oltre ai prelevamenti dai fondi di riserva, i soci provvedono al ripianamento in misura proporzionale alla propria partecipazione. Per i soci enti pubblici locali varranno le disposizioni di cui all'articolo 194, comma 1, lettera "c", del D. Lgs. 267/2000.

#### **Titolo VIII**

##### **CONTROVERSIE E SCIoglimento**

#### **Art. 30**

##### **(Controversie e vertenze)**

1) Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra

essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

2) La scelta in ordine alla devoluzione ad un unico arbitro ovvero ad un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

3) Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente del Tribunale competente avuto riguardo alla sede legale della società.

4) L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

5) Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

6) Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

7) Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **Art. 31**

##### **(Scioglimento)**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15, comma 3, del presente Statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Le quote parti spettanti a ciascun socio ente pubblico locale saranno anzitutto costituite dagli impianti, reti e altri beni

immobili che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapacienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale - nel quale le reti, gli impianti e gli altri beni immobili si trovano - riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore a condizione che detti cespiti, siano stati dallo stesso conferiti.

#### **Titolo IX**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32**

#### **(Foro competente)**

Per tutte le controversie non compromettibili ai sensi del precedente art.30, il Foro competente è quello della sede legale della società.

#### **Art. 33**

#### **(Rinvio)**

1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali.